

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI Messina

ORDINANZA N. 42 del 26.4.18

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello prot. 31 del 19/04/18 con la quale viene segnalato che n. 1 bovini allevati dal Sig. D. MANIOLA GIUSEPPE, nato a SAN FRATELLO il 28/10/1942 e residente in SAN FRATELLO via Acce Salerno n. _____ con azienda in contrada Gelsa sono infetti di Tubercolosi;

Visto il DPR del 08.02.1954 n. 320/54 concernente il regolamento di polizia Veterinaria;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;

Viste le Leggi 9.6.1964 n. 615 e 23.01.68 n. 33 e successive modificazioni;

Visto il D.M. del 01.06.68 e successive modificazioni;

Vista la legge del 28.05.81 n. 296; (CODICE AZIENDALE IT 018 ME 241)

Visto il D.M. 15.12.95 n. 592;

Visto il D.A. Reg. Sic. del 17.03.2000 n. 31361;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;

ORDINA

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) I bovini riscontrati infetti di Tubercolosi e identificati come da nota prot. N° 31 del Distretto Veterinario di Sant'Agata Militello, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. D. MANIOLA GIUSEPPE e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro e non oltre il 04/05/2018 come da nota n° _____ del _____, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;
- 4) I feti, i capi nati morti, i capi morti di tubercolosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;
- 5) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
- 6) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;
- 7) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
- 8) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosperso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
- 9) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;
- 10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;

- 11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello, VV. UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 26.4.18

IL SINDACO



[Handwritten signature]